

**DCO ARERA 220/2020/R/EEL**  
**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL**  
**SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1,**  
**COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17**  
  
**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL**  
**SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

La scrivente associazione esprime il proprio apprezzamento per i momenti di confronto promossi dall'Autorità in merito alle proposte di attuazione dell'art. 1 comma 60 della legge n. 124/17, come riformulato in esito alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 162/19, convertito in legge n. 8/20.

Utilitalia ritiene in generale condivisibili le evoluzioni che, in coerenza con le disposizioni normative nazionali e della Direttiva UE 2019/944, prevedono un percorso di superamento delle tutele di prezzo in maniera graduale, confermando il mantenimento della tutela di prezzo a favore dei clienti domestici e delle microimprese fino al 1° gennaio 2022.

Come nella precedente consultazione, la scrivente conferma il proprio orientamento nel considerare qualsiasi meccanismo di assegnazione dei clienti finali tutelati basato su procedure ad asta, in particolare dei domestici, non pienamente compatibile con la necessità di assicurare la piena libertà di scelta e consapevolezza dei clienti finali stessi. Si riterrebbe infatti più opportuno puntare su strumenti regolatori in grado di agire direttamente sul grado di proattività del comparto domanda, in quanto eventuali procedure di assegnazione tramite aste competitive potrebbero risultare non necessariamente indispensabili per procedere con la rimozione della tutela di prezzo in condizioni di sicurezza e stabilità del mercato.

Il dettato normativo previsto dalla legge n. 124/17 come modificato dal decreto Milleproroghe 2020, peraltro, sembra non esprimere un riferimento diretto all'esigenza di implementare un meccanismo di assegnazione basato su procedure competitive, anche in considerazione del fatto che il servizio a tutele gradualì non sembra potersi ascrivere ad un servizio di salvaguardia in senso proprio. La perdurante attesa del decreto MISE, avente il compito di definire le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, non consente inoltre valutazioni esaustive da parte degli operatori.

In ogni caso, tenuto conto del numero relativamente ridotto delle piccole imprese oggetto di rimozione del prezzo regolato a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché della loro naturale propensione ad operare in un contesto di libero mercato, l'introduzione di meccanismi

Osservazioni di Utilitalia - Prot. n. 1504/2020/AR/e- FF/am del 28.07.2020

competitivi ai fini dell'assegnazione del servizio a tutele gradualmente non appare assolutamente estensibile alle modalità di rimozione della tariffa tutelata nei confronti dei clienti domestici e delle microimprese.

In generale, si ritiene che la durata del regime provvisorio del servizio a tutele gradualmente da assegnare, secondo quanto proposto dal DCO, agli attuali esercenti la maggior tutela, potrebbe risultare eccessivamente ridotta, a fronte di implementazioni informatiche e nuove procedure gestionali comunque necessarie. Anche i tempi a disposizione per implementare le procedure di assegnazione potrebbero risultare relativamente esigui, non assicurando adeguati margini di cognizione ai potenziali partecipanti.

Qualora si dovesse procedere con l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente tramite appositi meccanismi ad asta, Utilitalia ritiene necessario rafforzare il più possibile i livelli di affidabilità degli operatori assegnatari. A tal fine si ritiene opportuno sollecitare la definizione dell'albo dei venditori elettrici prima dell'espletamento delle aste. La sussistenza di tale prerequisite essenziale consentirebbe infatti la partecipazione dei soli soggetti realmente in grado di assicurare le necessarie garanzie ai clienti finali interessati ed al sistema elettrico nel suo complesso. Si rappresenta inoltre la necessità di individuare modalità di copertura dei *sunk cost* degli esercenti la maggior tutela, con riferimento ai clienti che saranno eventualmente trasferiti a diverso operatore tramite le aste.

Si riportano di seguito le osservazioni relative agli specifici spunti della consultazione

#### **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

***Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?***

***Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradualmente? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.***

**R1.** Si concorda nel prevedere una regolazione in continuità rispetto a quanto attualmente previsto nell'ambito del servizio di maggior tutela.

**R2.** Si condivide la proposta e, al fine di rendere più efficace tale misura, si ritiene opportuna l'estensione del periodo di copertura dell'indennizzo  $C_{mor}$  estendendolo almeno a tutto il credito relativo alle fatture degli ultimi 6 mesi di erogazione della fornitura prima dello switching.

***Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo forniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?***

***Q4. Si rinvencono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.***

***Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele gradualità? Se no per quali motivi?***

**R3** Si ritiene opportuno prevedere, seppure in qualità di *second best*, la facoltà di avvalersi di un'impresa dello stesso gruppo societario quale utente del dispacciamento e del trasporto con riferimento ai punti riforniti nel servizio a tutele gradualità, a condizione che l'impresa si impegni a svolgere tale funzione per l'esercente per tutto il periodo di assegnazione del servizio e sia in grado di assicurare adeguate garanzie di affidabilità. Si ritiene infatti potenzialmente rischiosa l'ammissione alle procedure di gara di soggetti che si avvalgono di una società del gruppo per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto, in quanto, in talune circostanze, potrebbe essere sintomo di carente solidità finanziaria e gestionale, come dimostrato anche da alcune esperienze passate.

**R4** La proposta di prevedere contratti di dispacciamento e trasporto differenziati per i clienti del servizio a tutele gradualità potrebbe rappresentare un aggravio gestionale, nonché determinare un incremento dei costi di sbilanciamento - che si rifletterebbero sull'utenza - e delle relative garanzie. In particolare, la previsione di un contratto di dispacciamento dedicato al servizio a tutele gradualità, nella misura in cui questo sarà popolato da un numero molto contenuto di POD, con movimentazioni frequenti ed imprevedibili, potrà determinare criticità in ordine alle attività previsionali e conseguenti maggiori oneri di sbilanciamento rispetto a quelli mediamente registrati. Di tale criticità si dovrebbe tenere conto in sede di determinazione del corrispettivo di sbilanciamento base  $C_{SB}$  di cui al punto 3.47. Sarebbe pertanto opportuno valutare una modifica di assetto che consenta l'inserimento di questi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'operatore assegnatario.

**R5** Si condivide la modalità concernente lo scorrimento della graduatoria nel caso di indisponibilità dell'assegnatario originario. Tuttavia, non si condivide l'assegnazione del servizio alle condizioni economiche offerte dall'originario esercente, in quanto tale meccanismo non garantirebbe l'equilibrio economico-finanziario del nuovo operatore selezionato. Si ritiene inoltre necessario esplicitare le varie possibili casistiche di indisponibilità, nell'ambito dello specifico regolamento delle procedure di assegnazione.

***Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi?***

**R6** Si rinvia alle considerazioni preliminari in merito alla durata relativamente ridotta di tale fase transitoria ed alle implementazioni che gli esercenti la maggior tutela dovranno comunque presumibilmente realizzare a tal fine. Inoltre, non si condivide quanto prospettato al punto 3.41. In particolare, si ritiene che l'anticipazione al 2020 della separazione del

corrispettivo PPE non supererebbe comunque un'approssimazione, non essendo attualmente disponibile la separazione tra clienti aventi diritto alla maggior tutela e clienti aventi diritto al servizio di tutele gradualistiche sulla base dei dati di fatturato e del numero dei dipendenti. Si ritiene quindi opportuno concentrare le risorse necessarie allo sviluppo dei sistemi informativi per gestire gli upgrade con decorrenza 1° gennaio 2021.

***Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.***

**R7** La formulazione del parametro economico oggetto di offerta in €/kWh appare condivisibile. In considerazione, peraltro, del fatto che i lotti saranno comunque di dimensioni relativamente limitate, al fine di garantire ricavi che coprano comunque i costi fissi necessari all'erogazione del servizio si ritiene opportuno definire anche un meccanismo simile a quanto previsto per il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di clienti serviti sia esiguo (art. 9 Allegato A delibera n. 337/07).

***Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.***

***Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{SB}$ ? Motivare la risposta.***

***Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo  $C_{BID}$  nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?***

***Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo  $C_{BID}$  equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.***

***Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo  $C_{BID}$  nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?***

***Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo  $C_{PSTG}$ ? Per quali motivi?***

**R8** In generale sarebbe preferibile l'opzione B che prevede l'applicazione del  $\beta$  per ciascuna area in quanto migliorativa rispetto al trasferimento del segnale di prezzo al cliente finale.

**R9** Nell'ambito della stima dei costi di sbilanciamento, l'eventualità di gestire un portafoglio clienti potenzialmente molto esiguo come quello del servizio a tutele gradualistiche potrebbe portare al conseguimento di rischi di sbilanciamento piuttosto significativi. Si ritiene quindi necessario considerare tali aspetti nella quantificazione del  $C_{SB}$ , assicurandone una corretta valorizzazione e correlazione rispetto al parametro  $\beta$  offerto in asta.

**R10** In generale si riterrebbe opportuno trasferire fin da subito e senza particolari forme di mitigazione, ai clienti finali posti nel regime a tutele gradual, segnali di prezzo tali da indurli ad individuare un fornitore presso il mercato libero.

**R11** La scrivente associazione ritiene che la mera variabilizzazione della componente PCV della BT altri usi potrebbe non essere del tutto rappresentativa dei costi di gestione di questo sotto-segmento di clienti con particolare riferimento al tema della morosità.

**R12** Come espresso in risposta al Q10 si ritiene preferibile l'applicazione del parametro in esito all'asta fin da subito purché attuata anche nei casi in cui tale parametro sia maggiore del valore di riferimento.

**R13** Si condividono le modalità di gestione del corrispettivo  $C_{PSTG}$  da parte degli esercenti il servizio a tutele gradual tramite il versamento periodico di quest'ultimo corrispettivo a CSEA, tuttavia si ritiene preferibile la previsione di un versamento con cadenza semestrale in luogo di quello mensile prospettato dall'Autorità.

**Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradual in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?**

**R14** Fatte salve le considerazioni già espresse in merito alla durata ridotta della fase provvisoria del servizio a tutele gradual, si evidenzia l'eventualità di costi, aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per il servizio di maggior tutela, da sostenere ai fini dell'offerta del servizio a tutele gradual transitorio per i quali dovrà essere prevista una totale remunerazione. Si intendono applicabili in tale fase anche tutti i meccanismi di remunerazione accessori alla RCV. In ogni caso, in considerazione dell'assetto temporaneo del nuovo servizio, si rappresenta la necessità del massimo contenimento degli oneri economici ed implementativi per gli esercenti la maggior tutela. In tale ottica, si auspica che la gestione transitoria avvenga per quanto possibile senza soluzione di continuità con riferimento ai canali di comunicazione, ai brand utilizzati, nonché agli aspetti contrattuali. Inoltre, in merito alla separazione contabile per il servizio a tutele gradual provvisorio come proposta al paragrafo 3.64 si rileva che, sebbene risulti essere lo strumento più idoneo a misurare i costi afferenti al servizio, comporterebbe complessità gestionali ed operative non trascurabili.

**Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradual? Per quali motivi?**

**Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?**

**R15-R16** Si esprime una sostanziale condivisione nei confronti delle procedure operative illustrate nel documento. Si precisa tuttavia che, nel caso in cui venga scelta l'opzione A, sarebbe preferibile una maggiore frequenza nell'applicazione della perequazione, rispetto a quella annuale proposta dal documento in oggetto. Inoltre si ritiene utile valutare anche l'attuazione del meccanismo di reintegro della morosità derivante dai prelievi fraudolenti, in analogia con quanto avviene attualmente in maggior tutela.

***Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele graduali da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?***

***Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?***

**R17** Il termine pari a sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del SII in merito all'avvenuta attivazione, potrebbe risultare eccessivamente stringente, specialmente nella fase di primo avvio del servizio a tutele graduali.

**R18** Si ritiene preferibile non introdurre l'obbligo di fornire la scheda sintetica al perimetro di clienti in esame, in analogia rispetto a quanto avviene attualmente con riferimento alla scheda di confrontabilità.

***Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?***

***Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?***

***Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?***

***Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?***

***Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?***

***Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?***

***Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.***

**R19** In linea generale si concorda con le proposte finalizzate a realizzare un'adeguata selezione degli esercenti, sulla base di criteri di solidità economico-finanziaria, affidabilità del servizio e puntualità dei pagamenti. Si condivide quindi l'ipotesi di prevedere indicatori di performance, operativi a partire dal periodo successivo alla pubblicazione della delibera, ai sensi dei paragrafi dell'Allegato A delibera 762/2017/I/EEL indicati dal documento di consultazione.

**R20** Si condivide tale proposta. Sarebbe inoltre opportuno valutare forme di esclusione o di maggiore *screening* dei requisiti nei confronti di società partecipanti che appaiono collegate ad altre società precedentemente oggetto di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto.

**R21** Si concorda con la proposta di incrementare il capitale sociale minimo ai fini dell'accesso alle procedure.

**R22** Si condivide il numero minimo di punti di prelievo serviti ai fini della partecipazione alle gare, purché non sia oggetto di revisioni al ribasso.

**R23** Si concorda con l'esigenza di richiedere garanzie bancarie reali e coerenti con la necessità di assicurare adeguati livelli di affidabilità delle offerte formulate in sede di gara.

**R24** Si concorda.

**R25** Si rinvia alle considerazioni introduttive con riferimento all'albo dei venditori elettrici.

**Q26.** *Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

**Q27.** *Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

**Q28.** *Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?*

**R26-R27** Si condivide il set informativo proposto, anche con riferimento al punto e) del paragrafo 4.24. Si rinvia ad ulteriori possibili affinamenti da promuovere in funzione dell'esito delle prime procedure concorsuali.

**R28** Si riterrebbe utile evitare di mettere a disposizione le informazioni in oggetto in un momento eccessivamente a ridosso dello svolgimento delle gare, lasciando quindi un adeguato margine temporale agli operatori per valutare i dati. Inoltre, si chiede di avviare la raccolta delle autocertificazioni verso i clienti già nell'ultimo trimestre dell'anno, così da delineare in anticipo il perimetro dei clienti che a gennaio 2021 ricadranno nel servizio a tutele gradual.

**Q29.** *Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

**Q30.** *Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

**R29-R30** Si ritiene necessario privilegiare logiche basate sulla contiguità territoriale, evitando di definire lotti caratterizzati da un'eccessiva eterogeneità geografica. Risulta infatti prevalente l'interesse di omologare il più possibile i costi di sbilanciamento e gli altri costi di gestione dei clienti finali. Si considera pertanto più idonea la configurazione 1.



**Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.**

**Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?**

**Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.**

**Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?**

**Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?**

**Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.**

**Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.**

**R31-R32** Il meccanismo a doppio turno illustrato nel documento presenta, secondo la scrivente, alcune criticità. Innanzitutto, l'assenza di un floor di riferimento al di sotto del quale le offerte dovrebbero non essere accettate, rischia di determinare un'eccessiva tendenza al ribasso delle offerte stesse. Inoltre, l'accesso al secondo turno riservato ai soli due partecipanti che hanno formulato le offerte più basse al primo turno, potrebbe non assicurare un adeguato livello di partecipazione e competizione. Si suggerisce di valutare meccanismi multisessione con un numero di *round*, *cap* e *floor* predefiniti.

**R33** L'ipotesi di definire un tetto massimo di offerta risulta sostanzialmente condivisibile, purché sia accompagnata dalla definizione di un *floor*. Si ritiene necessario, comunque, esplicitare le variabili di riferimento ai fini della quantificazione di tali parametri.

**R34 - R35** Si ritiene congruo introdurre un criterio di coerenza con la *customer base* posseduta ante-gara (es. non potrà servirsi più del doppio dei punti gestiti), bilanciato dal criterio percentuale proposto da ARERA.

**R36** Si concorda con la proposta di indire un'asta supplementare aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica, prevedendo anche un adeguamento del tetto massimo. Si aggiunge, in coerenza con la proposta di prevedere auspicabilmente anche un *floor*, la necessità di rivedere anche il valore di quest'ultimo parametro con riferimento all'asta supplementare in oggetto.

**R37** Il meccanismo di scambio o cessione delle aree proposto, richiederebbe alcuni ulteriori approfondimenti per valutarne le possibili implicazioni a livello di esito complessivo delle procedure di assegnazione.



**Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?**

**R38** In generale, il portafoglio clienti relativo al nuovo servizio a tutele gradualali potrebbe essere oggetto di variazioni relativamente significative che suggeriscono di prevedere una durata non eccessivamente prolungata del periodo di esercizio. Si ritiene comunque congrua la durata triennale proposta.

**Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?**

**R39** Come argomentato in premessa, si ritiene la durata del regime provvisorio eccessivamente ridotta. Allo stesso modo, si teme che i tempi di implementazione delle procedure di assegnazione possano risultare eccessivamente limitati.